

AVVISO ALLA CLIENTELA

SOSPENSIONE MUTUI PER EVENTI STRAORDINARI

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025 (G.U. Serie Generale n. 209 del 9-9-2025)

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini.

Si avvisa che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025 (G.U. Serie Generale n. 209 del 9-9-2025) ha prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini.

È facoltà di tutti i clienti, come di seguito individuati, richiedere la sospensione delle rate dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini.

Tale facoltà di sospensione è rivolta ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati.

Modalità di sospensione:

La sospensione può essere richiesta una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, pari al 22/09/2026 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto).

È possibile optare per:

- ***Sospensione dell'intera rata*** - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- ***Sospensione della sola quota capitale*** - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

Condizioni

La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del

Piano Famiglie (debito residuo per tasso d'interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

Le richieste devono essere presentate su apposita modulistica della Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro la data del 30/11/2025.